



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 13 settembre 2001 (27.09)
(OR. fr)**

11824/01

PUBLIC 7

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
 LUGLIO 2001

Il presente documento contiene:

- nell'**Allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel luglio 2001.
L'estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). In esso sono inoltre indicati gli eventuali voti contrari, le astensioni, le dichiarazioni di voto e la regola di voto.
- nell'**Allegato III** un estratto degli altri atti¹ adottati dal Consiglio nel luglio 2001; ove necessario, sono indicati i risultati delle votazioni, le dichiarazioni di voto e le dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere pubbliche.

Il presente documento è anche accessibile via Internet: ("<http://ue.eu.int>"), rubrica "Trasparenza", "Elenco degli atti del Consiglio".

Si osservi che fanno fede soltanto i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. Gli estratti di tali processi verbali possono essere ottenuti presso il servizio trasparenza, al seguente indirizzo: ("transparency@consilium.eu.int").

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti in base ad accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali ecc.

LUGLIO 2001			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO
Atto legislativo adottato in seguito alla seconda lettura del Parlamento europeo nell'ambito della procedura di codecisione Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (04.07.2001)	Docc. rif. 10611/01 PE-CONS 3646/01		Maggioranza qualificata
2365° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 10 luglio 2001 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare	PE-CONS 3632/01		Maggioranza qualificata
2367° Consiglio "Affari generali" del 16 luglio 2001 Decisione del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia	10845/01	92/01, 93/01	Unanimità

LUGLIO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2549/2000, che istituisce ulteriori misure tecniche per la ricostituzione dello stock di merluzzo bianco nel Mare d'Irlanda (divisione CIEM VIIa)	9879/01		Maggioranza qualificata	
Procedura scritta conclusa il 19 luglio 2001				
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto di seguito a favore dell'autore di un'opera d'arte originale	PE-CONS REV 1 + REV 3 (it)	94/01	Maggioranza qualificata	
2368° Consiglio “Bilancio” del 20 luglio 2001				
Direttiva del Consiglio sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi	9541/01 + COR 1 (es) + COR 2 (fr)	95/01, 96/01, 97/01, 98/01, 99/01, 100/01	Unanimità	
Rettifica che annulla e sostituisce il testo del regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio del 5 giugno 2001 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (GU L 153 del 08.06.01, pag. 4)	10513/01		Maggioranza qualificata	

LUGLIO 2001				
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	TESTI ADOTTATI	DICHIARAZIONI	VOTI/DICHIARAZIONI DI VOTO E REGOLA DI VOTO	
2369° Consiglio “Agricoltura” del 23 luglio 2001				
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1254/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine	10367/01 + COR 1 (fi)	101/01, 102/01, 103/01	Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 136/66/CEE e il regolamento (CE) n. 1638/98, in ordine alla proroga del regime di aiuto e alla strategia della qualità dell'olio di oliva	10332/01 + COR 1 (el)	104/01, 105/01, 106/01	Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 1696/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo	10453/01		Maggioranza qualificata	
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario	8990/01 + COR 1 (fi)		Voto contrario di S Maggioranza qualificata	
Decisione del Consiglio che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/CE	10881/01 + COR 1 (fi)	107/01, 108/01, 109/01	Maggioranza qualificata	
Regolamento del Consiglio riguardante l'azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo	11074/01	110/01	Unanimità	

DICHIARAZIONE 92/01**Dichiarazione della Commissione**

“La Commissione dichiara che la decisione presa dal Consiglio di ridurre la componente di dono dell'assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica federale di Jugoslavia da 120 milioni di euro (proposta della Commissione sostenuta dal Parlamento) a 75 milioni di euro rischia di compromettere la sostenibilità della bilancia dei pagamenti della RFJ e la sua capacità di provvedere al servizio del debito”.

DICHIARAZIONE 93/01**Dichiarazione della Commissione**

“La Commissione dichiara che l'aumento della componente di prestito di detta assistenza da 180 milioni di euro (proposta della Commissione) a 225 milioni di euro riduce ulteriormente il margine disponibile, già limitato, per la riserva di garanzia. Date queste premesse e tenendo presente che il margine in questione sarà molto limitato anche nel prossimo anno, la Commissione sottolinea che non è ragionevolmente possibile prevedere nuove iniziative che comportino importi supplementari di notevole entità a titolo di prestiti o garanzie di prestiti senza un adeguamento dei parametri del meccanismo del fondo di garanzia o una riduzione del livello di garanzia accordato alla BEI a titolo del mandato generale per i prestiti esterni o una revisione delle prospettive finanziarie.”

DICHIARAZIONE 94/01

Dichiarazione della Commissione

"Per quanto concerne la sostanza della direttiva, la Commissione sottolinea che i termini previsti per la sua attuazione potrebbero ritardare di dieci anni il pieno effetto dell'armonizzazione ricercata. La Commissione ritiene, come ha già avuto modo di segnalare al momento dell'adozione della posizione comune da parte del Consiglio, che i termini previsti per tale direttiva siano eccezionali e che tali debbano restare al fine di preservare l'efficacia dell'azione comunitaria nel quadro del mercato interno.

Per quanto riguarda la procedura relativa alla pubblicazione della presente dichiarazione, la Commissione conferma la propria posizione in base alla quale la Commissione stessa ha diritto, in particolare nella sua veste di custode dei trattati, di esprimere il suo punto di vista durante tutto il corso della procedura legislativa, e quindi anche durante i lavori del Comitato di conciliazione, e di ottenere che le sue eventuali dichiarazioni siano pubblicate sulla Gazzetta ufficiale contestualmente alla direttiva. Di conseguenza la Commissione si riserva il diritto di ricorrere a tutti gli strumenti giuridici a sua disposizione in caso di mancata pubblicazione della presente dichiarazione.

In ogni caso la Commissione non potrà accettare, da un punto di vista giuridico, che un'eventuale decisione del Consiglio relativa alla pubblicazione di una dichiarazione sulla Gazzetta ufficiale sia presa all'unanimità e non a maggioranza semplice, in ossequio al principio generale dell'articolo 205, paragrafo 1 del trattato.

In tale caso la Commissione si riserva il diritto di pubblicizzare in modo adeguato la presente dichiarazione."

DICHIARAZIONE 95/01

Articolo 10

"Il Consiglio chiede alla Commissione di intraprendere uno studio sulla necessità di adottare misure comuni supplementari relative al trattamento dei dati personali di cui alla presente direttiva, tenuto conto delle misure già adottate dagli Stati membri conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e di sottoporgli qualsiasi proposta appropriata".

DICHIARAZIONE 96/01

Articolo 12

"Le delegazioni tedesca e austriaca concordano sull'articolo 12 a condizione che la CE abbia la competenza in materia di regolamentazione dell'accesso al mercato del lavoro dei titolari della protezione temporanea".

DICHIARAZIONE 97/01

Articolo 15

"La delegazione austriaca dichiara che nell'esercizio del potere discrezionale ai sensi dell'articolo 15 il suo paese limita il ricongiungimento familiare ai membri della famiglia nucleare che hanno bisogno di protezione. Nel caso di minori, si applicano i limiti di età previsti dalla legislazione austriaca".

DICHIARAZIONE 98/01

Articolo 25

"Il Consiglio sottolinea l'importanza della solidarietà tra Stati membri nel quadro della protezione temporanea. Quando comunica la sua capacità di accoglienza conformemente all'articolo 25, lo Stato membro indica che è disposto ad agire conseguentemente. Esso può tener conto del numero di cittadini di paesi terzi che hanno già chiesto protezione internazionale o che sono entrati recentemente nel suo territorio in un'altra maniera.

Il Consiglio rammenta il ruolo svolto dal Fondo europeo per i rifugiati per sostenere le misure previste dalla presente direttiva".

DICHIARAZIONE 99/01

Articolo 25

"Per la delegazione austriaca la solidarietà comunitaria di cui all'articolo 25 della presente direttiva designa un'uguale ripartizione tra tutti gli Stati membri degli oneri da assumere nelle situazioni di afflusso massiccio di sfollati.

Nell'annunciare la sua effettiva capacità di accoglienza in caso di un siffatto afflusso, l'Austria prenderà quindi in considerazione il numero di sfollati da accogliere proporzionalmente al totale della popolazione dell'Austria e lo paragonerà alle proporzioni corrispondenti negli altri Stati membri affinché sia assicurato un giusto equilibrio nella ripartizione degli oneri tra tutti gli Stati membri dell'UE.

La delegazione austriaca è consapevole che il Fondo europeo per i rifugiati ha già deciso di assegnare risorse comunitarie alla protezione temporanea. Questo è conforme a quanto stabilito al punto 16 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, in cui si prevede di mettere a disposizione qualche forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati. L'Austria chiederebbe tuttavia alla Commissione di stimare i costi delle ultime crisi e di basarsi su tale valutazione per un ulteriore dibattito sulla concessione di un sostegno finanziario al di fuori del Fondo europeo per i rifugiati, destinato agli Stati membri dell'Unione particolarmente colpiti e per la prossima stima di tale Fondo".

DICHIARAZIONE 100/01

Articolo 29

"Il Consiglio conviene che l'articolo 29, applicato ai ricorsi giurisdizionali contro l'esclusione dal beneficio della protezione temporanea, non limita il diritto degli Stati membri interessati di scegliere, secondo il loro potere discrezionale, le persone che sono ammesse nello Stato membro a titolo della protezione temporanea nel quadro di un programma quale un programma umanitario di evacuazione.

Per quanto riguarda il campo di applicazione dell'articolo 15 si conviene che i ricorsi giurisdizionali contro il rifiuto di uno Stato membro di autorizzare il ricongiungimento familiare possono essere presentati soltanto se un familiare che beneficia della protezione temporanea è già presente nello Stato membro".

DICHIARAZIONE 101/01

Articolo 1, punto 2

"Il Consiglio e la Commissione confermano che la riduzione dei massimali regionali per il premio speciale è limitata agli anni 2002 e 2003."

DICHIARAZIONE 102/01

Articolo 1, punto 3

"Per quanto riguarda la possibilità di modificare o sopprimere il limite di 90 capi per il premio speciale, sulla base di criteri oggettivi fissati ai fini dello sviluppo rurale, il Consiglio e la Commissione confermano che spetta agli Stati membri stabilire se si sia tenuto debitamente conto delle condizioni ambientali e occupazionali."

DICHIARAZIONE 103/01

Articolo 1, punto 10

"La delegazione irlandese richiama l'attenzione sull'importanza della produzione di carni bovine in Irlanda e segnatamente sul suo tasso molto elevato di autosufficienza. La Commissione gestirà con grande attenzione il mercato delle carni bovine nel secondo semestre del 2001 e utilizzerà il meccanismo d'intervento laddove necessario, in particolare per evitare crolli dei prezzi. Tuttavia gli acquisti all'intervento saranno limitati ai quantitativi strettamente necessari per la gestione del mercato."

DICHIARAZIONE 104/01

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio ritiene che un coadiuvante tecnologico possa essere autorizzato soltanto se

- la sua azione è esclusivamente fisica e
- il livello di residuo è pari a zero e
- non altera l'olio d'oliva.

In tale contesto solo il talco di qualità alimentare può essere utilizzato quale coadiuvante, come previsto nell'allegato della direttiva (CE) n. 2001/30."

DICHIARAZIONE 105/01

Dichiarazione della Commissione

"Nella sua proposta relativa alle nuove disposizioni per l'olio d'oliva, la Commissione terrà pienamente conto del quadro finanziario convenuto nel Consiglio europeo di Berlino."

DICHIARAZIONE 106/01

Dichiarazione della delegazione greca

"Secondo la delegazione greca la possibilità di immettere sul mercato miscele di oli d'oliva con oli di semi rischia di dar luogo a molti fenomeni di frode e indurre in errore il consumatore.

Se questo avvenisse, si arrecherebbe pregiudizio all'olio d'oliva e alla sua buona reputazione.

La Grecia continuerà ad adoperarsi affinché gli organi competenti riconoscano la necessità di vietare l'immissione sul mercato di tali miscele. Tuttavia, laddove l'immissione sul mercato fosse autorizzata, essa dovrebbe essere corredata di misure rigorose per proteggere contro la frode e per evitare che il consumatore sia indotto in errore. Il contenuto di olio d'oliva nelle miscele deve essere sempre superiore alla soglia di sensibilità dei metodi di analisi chimica usati abitualmente e non alla soglia di sensibilità dei metodi usati a fini di ricerca."

DICHIARAZIONE 107/01

Dichiarazione della Commissione

"La Commissione dichiara che, con riferimento alla nota in calce alla voce 17 06 05 "materiali da costruzione contenenti amianto", se gli Stati membri posticipano l'entrata in vigore oltre il 16 luglio 2002, essi violano il diritto comunitario."

DICHIARAZIONE 108/01

Dichiarazione della Commissione

"La classificazione di rifiuto pericoloso per la voce 17 06 05 "materiali da costruzione contenenti amianto" non dipende dalle eventuali possibilità di gestione di questo rifiuto, bensì dalle sue caratteristiche intrinseche di pericolosità.

A parte la classificazione, gli aspetti specifici riguardanti il trattamento e lo smaltimento appropriati di tale rifiuto vanno fissati nel quadro della direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti. La Commissione, assistita dal Comitato istituito in forza dell'articolo 16 della direttiva 1999/31/CE, provvederà affinché vengano prese le misure opportune per trattare le questioni specifiche sollevate in ordine allo smaltimento di materiali da costruzione contenenti amianto."

DICHIARAZIONE 109/01

Dichiarazione delle delegazioni tedesca, greca, spagnola, francese, italiana, portoghese e austriaca:

"Le delegazioni tedesca, greca, spagnola, francese, italiana, portoghese e austriaca, in occasione dell'adozione della decisione del Consiglio che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione della Commissione 2000/532/CE,

sulla procedura,

si rammaricano che la Commissione non abbia ancora, due anni dopo l'adozione della decisione "comitatologia" del giugno 1999, proposto un adeguamento dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CE relativa ai rifiuti;

deplorano che, contrariamente allo spirito della sua dichiarazione del giugno 1999 in occasione dell'adozione della decisione "comitatologia", essa si opponga ad una posizione preponderante del Consiglio;

chiedono alla Commissione di rispettare in futuro gli impegni assunti in occasione dell'adozione della decisione "comitatologia",

sul merito

- prendono nota delle dichiarazioni della Commissione,
- prendono atto della sua intenzione di provvedere, proponendo le modifiche necessarie nel quadro della direttiva sulle discariche, affinché la classificazione dei materiali da costruzione contenenti amianto si traduca, in termini di trattamento dei rifiuti, in misure adeguate ai rischi per l'ambiente e la salute,
- prendono atto del fatto che, in attesa dell'adozione di misure armonizzate in materia, le disposizioni nazionali restano d'applicazione."

DICHIARAZIONE 110/01

Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione sulla portata istituzionale dei regolamenti riguardanti le "Azioni contro le mine terrestri antipersona"

"Il Consiglio e la Commissione confermano che l'adozione del presente regolamento non preclude all'Unione europea la possibilità di adottare iniziative contro le mine terrestri antipersona in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea, nella misura in cui tali azioni perseguano obiettivi della politica estera e di sicurezza comune e siano conformi all'articolo 47 del trattato UE."

LUGLIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2365° Consiglio "Problemi economici e finanziari" del 10 luglio 2001 Regolamento del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo che fissa per il periodo dal 28 febbraio 2001 al 27 febbraio 2004, le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore Doc. 8527/01	
2366° Consiglio "Giustizia, Affari interni e Protezione civile" del 13 luglio 2001 Risoluzione del Consiglio sul ruolo dell'istruzione e della formazione nelle politiche connesse all'occupazione Doc. 9328/01 + REV 1 (pt) + COR 1 (pt) Risoluzione del Consiglio sulla eLearning Doc. 9329/01 + REV 2 (pt) + COR 1 (pt) Conclusioni del Consiglio sul follow-up della relazione sugli obiettivi futuri e concreti dei sistemi di istruzione e di formazione doc. 9327/01 + COR 1 (da) + COR 2 (fi) + COR 3 (nl) + REV 1 (pt) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione del livello delle emissioni inquinanti dei veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 97/24/CE Doc. 7598/01 + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (fr) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, dell'emendamento delle disposizioni commerciali del trattato sulla Carta dell'energia Doc. 9768/01	

LUGLIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2367° Consiglio "Affari generali" del 16 luglio 2001	
Decisione del Consiglio che abroga la decisione 1999/74/PESC sull'attuazione dell'azione comune 97/288/PESC concernente il finanziamento di un sistema di comunicazione per tutti i membri del gruppo dei fornitori nucleari che non sono Stati membri dell'Unione europea Doc. 10509/01 + COR 1 (pt) Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio per quanto riguarda l'uso del SEC 95 ai fini della determinazione del contributo degli Stati membri alla risorsa propria basata sull'IVA Doc. 8793/00 + ADD 1 Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana, per conto della Comunità europea, e la Repubblica di San Marino Doc. 10622/01 Regolamento del Consiglio che chiude il riesame intermedio e modifica il dazio antidumping definitivo istituito con regolamento (CE) n. 423/97 sulle importazioni di accendini tascabili a pietra focaia e a gas, non ricaricabili, originari, tra l'altro, della Thailandia per quanto riguarda un produttore esportatore thailandese Doc. 10467/01 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmoni dell'Atlantico d'allevamento originari della Norvegia Doc. 10350/01 Regolamento del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi e riscuote in via definitiva i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese Doc. 10376/01	

LUGLIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
2368° Consiglio “Bilancio” del 20 luglio 2001 Azione comune del Consiglio relativa alla creazione di un Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza Doc. 10732/01 Azione comune del Consiglio sull'istituzione di un Centro satellitare dell'Unione europea Doc. 10733/01 + COR 1 (fi) 2369° Consiglio “Agricoltura” del 23 luglio 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea Doc. 9919/01 + COR 1 (fr) + COR 2 (sv) + COR 3 (nl) + COR 4 (fi) + ADD 1 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro Doc. 9848/01 + COR 1 (nl) + COR 2 (en) + COR 3 (sv) + COR 4 (fi) + ADD 1 Risoluzione del Consiglio su uno scambio di informazioni ed esperienze sulla situazione degli artisti professionisti nella prospettiva dell'allargamento dell'UE Doc. 10330/01 + COR 1 (sv) + COR 2 (nl) + COR 3 (fr) Conclusioni del Consiglio in merito al rapporto di valutazione della Commissione relativo all'applicazione della raccomandazione del Consiglio riguardante la protezione dei minori e della dignità umana Doc. 10331/01 + COR 1 (sv) + COR 2 (fr) + COR 3 (el)	

LUGLIO 2001	
ALTRI ATTI	Votazioni rese pubbliche
Regolamento (CE) del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'Organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni Doc. 10775/01 Posizione comune del Consiglio sulla lotta alla proliferazione dei missili balistici Doc. 10840/01 + COR 1 (fi) + REV 1 (sv) Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Estonia che modifica il protocollo 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento dell'accordo europeo che stabilisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra Doc. 10641/01 + COR 1 (it) Procedura scritta conclusa il 26 luglio 2001 Azione comune del Consiglio relativa al contributo dell'Unione europea al rafforzamento della capacità delle autorità georgiane di appoggiare e proteggere la missione di osservatori dell'OSCE ai confini fra la Repubblica di Georgia e la Repubblica cecena della Federazione russa Doc. 10286/01 + REV 1 (fi) Procedura scritta conclusa il 31 luglio 2001 Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2001-2006) Doc. 10222/01 + COR 1 (sv) + REV 1 (fr,it, nl, pt) + REV 2 (fi) + REV 2 COR 1 (fi) + ADD 1 + ADD 1 COR 1 (sv)	